

Approfondimento Imposte

Cessazione anticipata del trust, disciplina legale ed effetti fiscali

di Annapaola Tonelli e Andrea Vasapolli

N. 34 - 12 Settembre 2024

La Settimana Fiscale

In assenza dei requisiti della *rule Saunders vs Vautier*, che consente ai beneficiari, in determinate situazioni, di cessare anzitempo il trust, la cessazione anticipata diviene ineludibile quando, a fronte della rinuncia dei beneficiari alle proprie posizioni di favore, il trust risulti privo di beneficiari, rendendo impossibile il perseguimento della finalità. Viene così ad esistere un *automatic resulting* trust in favore del disponente o, se premorto, dei suoi eredi legittimi o testamentari, ai quali spettano i beni. La neutralità impositiva del passaggio di proprietà al disponente trova conferma nelle sentenze di legittimità e nelle risposte ad alcuni interpelli. Non è, tuttavia, condivisibile la posizione delle Entrate che limita la neutralità al solo caso in cui i beni retrocessi siano i medesimi, per specie e natura, di quelli inizialmente apportati dal disponente.

[Risposta Interpello 1° agosto 2024, n. 165](#)

Le soluzioni praticabili per far cessare anticipatamente un trust

Nella vita di un trust può capitare che i beneficiari desiderino **anticiparne la cessazione**, rispetto alla durata stabilita nell'atto istitutivo ed indicata dal disponente. A tal fine il diritto dei trust riconosce loro **due alternative**.

La **prima** alternativa è rappresentata dal ricorso alla nota *rule* inglese *Saunders vs Vautier*, se la legge regolatrice del trust lo consente, come accade ad esempio per la legge di Jersey che l'ha codificata all'articolo 43. Per avvalersi di tale possibilità, è, tuttavia, necessario che tutti i beneficiari siano capaci, maggiorenni ed unanimi nella volontà di cessazione anticipata del trust. Ne consegue come i beneficiari possano usufruire della *rule* solo se costituiscano nel complesso una classe di persone chiusa e definita. Ciò non avviene quando, ad esempio, l'atto istitutivo preveda fra i beneficiari anche i loro eventuali discendenti futuri, risultando precluso in questo caso l'accesso alla *rule*. Qualora la *rule* risulti, invece, applicabile, la cessazione anticipata del trust comporta l'assegnazione dei beni in trust in favore dei beneficiari previsti nell'atto istitutivo.

La **seconda** alternativa percorribile entra in gioco proprio quando non risulti possibile applicare la *rule Saunders vs Vautier*, producendo però effetti completamente diversi. Si tratta dalla rinuncia di tutti i beneficiari alle rispettive posizioni di favore, lasciando così in concreto il trust senza beneficiari in vita. In tale evenienza, il trustee altro non può fare se non dichiarare la cessazione del trust per sopravvenuta impossibilità di perseguirne la finalità, con conseguente *automatic resulting* trust in favore del disponente ovvero dei suoi eredi, se questi fosse *medio tempore* deceduto.

Vale la pena di rammentare come il diritto dei trust riconosca, **incondizionatamente**, al beneficiario il diritto di rinunciare alla posizione beneficiaria, anche se espressamente vietata dall'atto istitutivo e a prescindere dal fatto che il rinunciante abbia già ricevuto vantaggi dal trustee. Per contro, essendo possibile una rinuncia, poi successivamente revocata dal beneficiario, è bene che all'**atto di rinuncia ne precisi l'irrevocabilità**, rendendo così possibile l'*automatic resulting* trust.

La rinuncia dei beneficiari alle rispettive posizioni di favore provoca, quindi, l'**automatico effetto** di far ritornare i beni in trust in proprietà del disponente, cioè di colui che li aveva originariamente trasferiti in proprietà del trustee. È, tuttavia, intuitivo comprendere come nel lasso di tempo di vigenza del trust, il trustee ben possa aver svolto la sua funzione, ponendo in essere **attività gestorie** dei beni che hanno prodotto l'**effetto di surroga** degli attuali beni in quelli originari. Il patrimonio in trust, infatti, può essere stato oggetto di investimenti, disinvestimenti e permutazioni effettuate *medio tempore* dal trustee sicché, in caso di *resulting*

trust, verrà assegnato al disponente non quanto da lui in origine trasferito, bensì l'attuale patrimonio in trust per come divenuto per effetto della gestione operata dal trustee. **Non** è, quindi, per nulla scontato che tornino in proprietà del disponente i **medesimi beni, per specie e natura**, che aveva inizialmente trasferito al trustee.

Effetti della rinuncia alle posizioni beneficiarie successiva al decesso del disponente

A questa eventualità si deve aggiungere l'ipotesi in cui il disponente sia nel frattempo venuto a mancare sicché, alla ricorrenza di tale eventualità, il diritto dei trust prevede che il patrimonio venga **assegnato agli eredi legittimi o testamentari** del *de cuius*, che possono essere persone del tutto diverse dai beneficiari del trust.

Secondo autorevole dottrina (D. Muritano) laddove sorga un *resulting* trust e il disponente sia nel frattempo deceduto, il trustee dovrà semplicemente tenere il fondo a disposizione di coloro che, per effetto della successione, gli siano subentrati: gli eredi del *de cuius*. A parere di tale autore, gli eredi **subentrano iure trust** nella posizione giuridica del *de cuius*, acquisendo la proprietà dei beni **a titolo di trust e non di successione**. Da tale opinione discenderebbe, sempre seguendo il pensiero dello studioso citato, che in caso di *resulting* trust, con disponente premorto rispetto al momento della rinuncia, **non** sia necessario presentare alcuna **dichiarazione di successione** relativamente ai beni oggetto di *resulting* trust, avendo quest'ultima ad oggetto il patrimonio del defunto alla data della morte del quale, con ogni evidenza, i beni ricompresi nel fondo in trust non facevano parte, essendo divenuti di proprietà del trustee in forza di un atto dispositivo posto in essere dal *de cuius* quando era in vita.

La posizione delle Entrate rispetto al *resulting* trust

Dal punto di vista fiscale diverse sono le **conseguenze** di un *resulting* trust, a seconda che il fondo in trust venga **assegnato al disponente** ovvero, se premorto, **ai suoi eredi**.

Il primo caso, assegnazione al disponente, è stato oggetto di pronunciamenti concordi, sia in prassi sia in giurisprudenza, seppur con taluni distinguo, nell'affermare che tali attribuzioni sono **irrilevanti dal punto di vista fiscale**.

L'agenzia delle Entrate con la [RI n. 106/2021](#), che aveva ad oggetto un caso di riattribuzione alla disponente del fondo in trust a seguito di revoca dello stesso, ha infatti affermato che "*per quanto riguarda la fattispecie in esame, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust. Nella fattispecie in esame, quindi, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'[articolo 1](#) del citato decreto legislativo (D.Lgs. 346/1990, N.d.A.), mancando un trasferimento di ricchezza*".

Con la [RI n. 352/2021](#) l'agenzia delle Entrate ha esaminato un altro caso di attribuzione dei beni del trust da parte del trustee a favore dei disponenti. Tale attribuzione conseguiva alla revoca del trust da parte dei disponenti, che si erano riservati tale diritto. In merito l'agenzia delle Entrate ha nuovamente affermato che "*merita rilievo la circostanza che i soggetti beneficiari di tale attribuzione coincidano con i soggetti disponenti del Trust. Pertanto, nella fattispecie in esame, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990, mancando un trasferimento di ricchezza*".

Analogo concetto è stato espresso nella [Cm n. 34/E/2022, § 4.7](#), ove, affrontando il tema di un trust liquidatorio, è stato esaminato il caso in cui disponente e beneficiario coincidano e il ricavato della vendita dei beni trasferiti al trustee venga, in tutto o in parte, attribuito al disponente medesimo. L'agenzia delle Entrate afferma che in tale caso "*l'imposta di donazione non trova applicazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 346 del 1990 mancando un trasferimento intersoggettivo di ricchezza*". Più di recente in senso analogo si è di nuovo pronunciata l'agenzia delle Entrate con la [RI n. 165/2024](#), ivi affermando che la "**retrocessione**" ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust, **non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni** di cui all'articolo 1 del Tus, **difettando il trasferimento di ricchezza** che è il presupposto legittimante l'imposizione. Poiché nel caso esaminato dalla RI n. 165/2024

veniva ripristinata *"la situazione esistente prima della costituzione del Trust"* le Entrate non hanno dovuto pronunciarsi con riferimento al più comune caso in cui il patrimonio retrocesso si sia nel frattempo modificato per effetto della gestione del trustee.

Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, con la [sentenza 30 marzo 2021, n. 8719](#), ha chiarito come il ritorno dei beni, inclusi nel fondo in trust, ai disponenti, in conseguenza dell'intervenuta cessazione di due trust, i cui rispettivi beneficiari avevano dichiarato di rinunciare irrevocabilmente alla posizione giuridica di beneficiari, sconti le **imposte ipotecaria e catastale in misura fissa** in quanto, **non** essendovi - in conseguenza di tale rinuncia - più nessuna **potenzialità di arricchimento gratuito** da parte di terzi, non potrà manifestarsi alcuna capacità contributiva. La Suprema Corte ha affermato, infatti, che la retrocessione dei beni (non più) segregati in trust è un'"operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La re-intestazione formale dei beni è atto "neutro" che come tale non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica. Non è quindi sostenibile l'applicazione delle imposte (ipotecaria e catastale in misura proporzionale), perché le imposte proporzionali presuppongono un effettivo arricchimento dell'avente causa in omaggio al principio di rango costituzionale di capacità contributiva ex articolo 53 Cost."

Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione, concentrandosi sull'applicabilità o meno dell'imposta di donazione, afferma che *"quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto d'imposta vale anche ad escludere che l'atto di retrocessione, così come l'atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, siano alternativamente assoggettabili all'imposta sulle donazioni. Di questa mancano, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti"*.

Il non divisibile presupposto della sussistenza dei "medesimi beni"

Non è, invece, **divisibile** quanto ulteriormente affermato nella RI n. 352/2021, secondo la quale **l'irrilevanza fiscale delle riattribuzioni del fondo in trust** al disponente troverebbe applicazione **solo** nel caso in cui *"la revoca del Trust sia totale, che lo stesso cesserà di esistere e che i beni immobili restituiti ai Disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in Trust e, specificamente, che gli immobili conferiti da ciascun Disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi"*.

In primo luogo, **non** vi è alcuna **disposizione che legittimi un regime impositivo diverso**, a seconda che la riattribuzione al disponente, del patrimonio dallo stesso in origine trasferito al trustee, sia totale o parziale. In entrambi i casi manca il presupposto legittimante l'imposizione, rappresentato dalla manifestazione di capacità contributiva conseguente a un atto liberale il quale, a fronte del depauperamento del patrimonio del donante, produca a vantaggio del beneficiario un aumento di ricchezza. Non è il trasferimento come fattispecie giuridica a rappresentare il presupposto del tributo, bensì il **vantaggio economico per il beneficiario**.

Privo di pregio è anche l'argomento secondo il quale, perché si abbia irrilevanza fiscale, devono essere ritrasferiti al disponente **esattamente gli stessi beni** in origine da egli segregati in trust. Ciò che rileva è che la cessazione anticipata del trust, con la riassegnazione del suo patrimonio al disponente, comporta una mera re-intestazione del patrimonio, che dev'essere inteso quale valore complessivo e non come insieme di specifiche *res* per cui, in ogni caso, mancano quegli elementi essenziali per la legittimazione dell'imposizione rappresentati dall'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità.

Tale affermazione si pone, inoltre, in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte nella già richiamata sentenza n. 8719/2021, secondo la quale *"la retrocessione del patrimonio in trust appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui (...) i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati"*. Si ritiene, in ogni caso, che quanto in merito affermato nella RI n. 352/2021 sia stato superato dall'esemplificazione contenuta nella Cm n. 34/E/2022, §, 4.7, ove è chiaramente affermata l'irrilevanza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, dell'attribuzione al disponente del ricavato della vendita del patrimonio in trust, che è necessariamente un bene (denaro) diverso dai beni in origine trasferiti

al trustee. Sono, quindi, del tutto **irrilevanti le modificazioni** (qualitative o quantitative) che il fondo in trust possa avere subito nel tempo.

Il decreto legislativo di modifica del Tus, approvato e in attesa di pubblicazione in GU, chiarisce definitivamente anche tale aspetto. Il nuovo articolo 4-bis del Tus, nel testo che risulterà post riforma, al primo comma prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, i trust (e gli altri vincoli di destinazione) rilevano "*in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari*". La nuova disposizione fa così chiarezza definitiva sul fatto che quando beneficiario è lo stesso disponente, i trasferimenti a suo favore sono fiscalmente irrilevanti, a prescindere dal fatto che oggetto di "retrocessione" al disponente siano gli stessi beni da lui in origine trasferiti, ovvero altri per effetto della gestione del fondo in trust operata nel tempo dal trustee. La retrocessione di tale patrimonio al disponente (ad esempio per la sopravvenuta impossibilità di perseguire la finalità del trust) non comporta, infatti, mai un arricchimento gratuito del disponente medesimo.

L'attribuzione agli eredi

Nel caso, invece, in cui il disponente sia **premorto** e il patrimonio in trust debba essere **attribuito ai suoi eredi**, come sopra detto, i medesimi lo ricevono non a titolo di successione ma *iure trust*. Essi certamente si arricchiscono per effetto di tale attribuzione e si ritiene, quindi, in via analogica, che trovino applicazione le previsioni dettate dal nuovo articolo 4-bis del Tus con riferimento ai beneficiari, ivi inclusa la **non debenza** di alcuna imposta per il caso in cui il disponente o il trustee abbiano **optato** per la "**tassazione all'entrata**", introdotta con il terzo comma del suddetto articolo.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

il Sole
24 ORE